



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO
Provincia di Benevento

Piazza Municipio n.1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn) - PEC: sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it

ORDINANZA n. 30 del 4 GIU 2019

OGGETTO: Divieto di utilizzo delle risorse idriche per scopi diversi da quello potabile – Anno 2019.

IL SINDACO

VISTA la nota dell'Alto Calore Servizi Spa (prot.n.7761 dell'11/6/2019) con la quale si rappresenta che *"l'attuale ondata di calore potrebbe determinare da qui a brevissimo tempo, uno stato di siccità in tutto il territorio servito dall'Alto Calore Servizi Spa, con un potenziale rischio di sofferenza per le falde acquifere a cui attinge l'acquedotto pubblico"*;

VISTA la necessità di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini durante il periodo estivo;

RITENUTO di dover contrastare con assoluta decisione ogni possibile spreco superfluo dell'acqua, rispetto alle prioritarie esigenze d'igiene, d'uso e di servizio domestico;

CONSIDERATA la necessità di prevenire i gravi inconvenienti, derivanti dalla scarsa disponibilità di risorse idriche, in particolare nel periodo estivo compreso tra i mesi di giugno e settembre;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future;

RITENUTO che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs n.267/2000 in materia dei poteri e delle prerogative sindacali in ambito di eventi ed interventi indifferibili ed urgenti a tutela dell'interesse e dell'incolumità pubblica;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i. in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e delle ordinanze sindacali;

VISTO l'art. 8.2.10 del D.P.C.M. del 4/3/1996;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate, a partire dalla data della presente Ordinanza, e fino alla sua eventuale revoca:

l'assoluto divieto di utilizzo delle risorse idriche del pubblico acquedotto nei seguenti casi:

- per annaffiamento di orti ,giardini e prati;
- per irrigazione dei campi;
- per riempimento di piscine e vasche;
- per lavaggio di automobili/cicli/motocicli;
- per lavaggio strade,cortili e spazi similari

I trasgressori della presente Ordinanza sono soggetti ad una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di € 25,00 (venticinque) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento), fatte salve ipotesi di responsabilità più gravi che saranno perseguite dalla norme di leggi vigenti.

DISPONE

l'invio della presente Ordinanza alla Società ALTO CALORE SERVIZI Spa, alla Polizia Municipale e al Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio affinché adottino efficaci misure di controllo tese a far rispettare la presente Ordinanza, nonché a perseguire eventuali comportamenti illeciti.

Contro la presente Ordinanza può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di emissione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio on line, con la pubblicazione sul sito istituzione del Comune e mediante pubblici avvisi.



IL SINDACO
Prof. Mario Pepe